

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 375

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 maggio 2004)

—————



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

RELAZIONE

Premesse

1. La legge 21/12/2001, n. 443 ed il Decreto Legislativo 20/8/2002, n. 190 hanno introdotto in Italia la figura del contraente generale, conformemente alla direttiva CEE 93/37, quale esecutore con qualsiasi mezzo di un'opera che risponda alle esigenze del soggetto aggiudicatore. Secondo tali norme, in armonia con la disciplina europea, il contraente generale è un costruttore, - un appaltatore secondo il codice civile - che, a differenza dell'appaltatore di lavori pubblici, può realizzare l'opera ad esso affidata "con qualsiasi mezzo", anche subaffidandola in tutto o in parte a terzi, che egli stesso presceglie e coordina. Il contraente generale, inoltre, deve rendere al committente i servizi collaterali (progettazione, acquisizione aree, rapporti con i terzi ed indennità agli stessi) necessari alla realizzazione integrale dell'opera fin dal progetto, anche preliminare, redatto dal Committente.
2. Lo stesso Decreto Legislativo n. 190/2002 ha previsto, all'art. 15, la istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali a mezzo di apposito regolamento.
In applicazione di detta norma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ha proposto lo schema di regolamento istitutivo del sistema, approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 2003. Tale schema di regolamento è stato inoltre sottoposto alle valutazioni della Conferenza Unificata, che, con deliberazione del 15 aprile 2003, ha espresso parere favorevole, con alcune prescrizioni.
Il regolamento è stato successivamente sottoposto al parere del Consiglio di Stato, che non ha reso il parere definitivo, richiedendo in via interlocutoria le valutazioni dei Ministeri concertanti in ordine prescrizioni della Conferenza Unificata.
Nelle more, con sentenza 1 ottobre 2003, n. 303, la Corte Costituzionale, in sede di esame di ricorsi avverso la legge n. 443/01 ed il Decreto Legislativo n. 190/02, pur confermando la legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1,



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

comma 3, della legge n. 443/01 e dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 190/02, nelle parti nelle quali è prevista l'attuazione della normativa di cui alla L. n. 443/01 a mezzo di regolamenti.

Rileva, infatti, la Corte, che dette norme contemplano regolamenti di "delegificazione", intesi ad abrogare e sostituire, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, norme primarie vigenti. Tuttavia, nell'ambito di tali regolamenti, figurano materie di competenza amministrativa e legislativa concorrente delle Regioni e, pertanto, disciplinabili con leggi regionali. Tale presenza fa ritenere alla Corte preclusa la possibilità di regolare dette materie con atti di natura regolamentare, atteso che *"alla potestà secondaria statale è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti ... Se quindi, come già chiarito, alla legge statale è consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, va precisato che la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti subordinate, neppure predeterminando i principi che orientino l'esercizio della potestà regolamentare, circoscrivendone la discrezionalità."*

Pertanto, la Corte Costituzionale, ritiene che tale intervento non possa essere attuato con una norma secondaria, ma con una norma primaria.

3. In tale situazione, il quadro normativo individuato dalla legge n. 443/01 e dal Decreto Legislativo n. 190/02, resta incompleto e tale carenza è particolarmente avvertita nell'ambito della qualificazione dei contraenti generali.

Infatti, ancorché la qualificazione avvenga, per ogni gara, conformemente ai principi di selezione previsti dalla normativa comunitaria (applicabile ex se e comunque espressamente richiamata all'art. 10 del Decreto Legislativo n.190/02) è necessario garantire la parità di trattamento e di concorrenza, attraverso la predisposizione di criteri delineati in modo uniforme per le Stazioni appaltanti, così come avviene per gli appalti di lavori pubblici, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 34/2000.

La istituzione di un sistema di qualificazione nuovo e diverso da quello degli appaltatori è necessaria, sia per la differente natura delle attività da compiere (il contraente generale infatti può "far costruire" e partecipa in modo essenziale alle attività collaterali alla



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

esecuzione), sia per la caratura economica delle opere da realizzare. Il sistema di qualificazione degli appaltatori rapporta i requisiti massimi del costruttore ad opere di 40 miliardi, mentre al contraente generale (art. 16 del D.Lgs. n. 190/2002) sono riferibili opere superiori a 250 milioni di euro, pari a quasi 500 miliardi di vecchie lire.

A tal fine, il Governo si avvale della delega in corso, prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 443/01, secondo la quale, nei due anni successivi alla adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2 della stessa legge, possono essere emanate "disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della stessa procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi". Tale disposizione consente di adeguarsi ai principi delineati nella sentenza della Corte Costituzionale, integrando il Decreto Legislativo n. 190/02 con lo strumento delle norme primarie delegate.

Tale integrazione si armonizza con il nuovo assetto costituzionale, in quanto le opere ritenute (d'intesa con le Regioni) di preminente interesse nazionale sono attratte nella competenza legislativa dello Stato in applicazione del principio di sussidiarietà (così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 303/03). Inoltre la qualificazione delle imprese alle gare è materia che attiene alla tutela della concorrenza, come tale riservata alla competenza esclusiva dello Stato anche a prescindere dal preminente interesse nazionale dei lavori che saranno affidati ai contraenti generali.

4. Il testo del presente decreto Legislativo è identico allo schema già approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo 2003, salvo la modifica richiesta dalla Conferenza Unificata nella seduta del 15 aprile 2003, peraltro condivisa dai Ministeri concertanti (riunione del 28.7.2003 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento).

Non è stata invece accolta la richiesta, sempre della Conferenza Unificata, di vietare la partecipazione alla gara di associazioni tra imprenditori. Infatti tale prescrizione, pur essendo coerente con la natura sostanzialmente unitaria delle attività del contraente generale, contrasta con la lettera dell'articolo 21 della direttiva CEE 93/37, secondo il quale "i raggruppamenti di imprenditori sono autorizzati a presentare offerte".

Giova ricordare che la Direttiva 93/37 non solo è applicabile ex se alle gare per i contraenti



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

generali, ma è anche espressamente richiamata dalla legge n. 443/01 tra i criteri da seguire nei decreti legislativi di attuazione. Per tali ragioni non si ritiene giuridicamente possibile e accoglibile la richiesta della Conferenza Unificata.

5. In ordine al contenuto del decreto legislativo, si precisa che, in relazione ai già richiamati principi ispiratori della Legge n. 443/2001 (c.d. legge "obiettivo"), i criteri fondamentali assunti per la qualificazione del contraente generale figurano già nella direttiva CEE 93/37, e sono ampiamente recepiti dallo stesso regolamento n. 34/2000. Ovviamente, non è richiesto al contraente generale il possesso dei requisiti propri della esecuzione diretta (manodopera, attrezzature di cantiere) perché i parametri adottati sono adeguati alla diversa consistenza delle opere da eseguire.

Lo schema di decreto è stato oggetto di una larga consultazione delle parti sociali (imprenditori grandi e piccoli, committenti, sindacati, etc.), e dei soggetti istituzionali interessati (Regioni, Province, Comuni).

Infine si evidenzia che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, non derivano oneri aggiuntivi per l'erario.

Articolo 20 bis

Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche

L'articolo 1 prevede la istituzione del sistema di qualificazione:

- al comma 1, indica i soggetti che possono essere iscritti al sistema e cioè Imprese singole in forma di società commerciale o cooperativa, consorzi tra Cooperative e Consorzi stabili (cioè, consorzi costituiti ai sensi della legge n. 109/94, allo scopo di gestire in forma collettiva la attività di esecutore di opere pubbliche).
- ai commi 2,3 e 4 prevede che i contraenti generali siano qualificati per classifiche, individuate come segue:
 - I classifica, per opere sino a 350 milioni di euro
 - II classifica, per opere sino a 700 milioni di euro



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

III classifica per opere superiori a 700 milioni di euro; per quest'ultima classifica i requisiti sono parametrati su 900 milioni di euro.

Articolo 20 ter

Requisiti per le iscrizioni

Vengono identificati i requisiti di qualificazione costituiti dal possesso di un sistema di qualità aziendale, già previsto per i grandi appalti, nonché dal possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, regolati dai successivi articoli.

Articolo 20 quater

Requisiti di ordine generale

Regola i requisiti di carattere generale (cittadinanza, insussistenza di provvedimenti antimafia, reati, irregolarità o errori professionali gravi, inesistenza di fallimento, etc) in conformità alle previsioni del D.P.R. n. 34/2000, cui si fa rinvio. Le imprese già qualificate ai sensi del predetto Regolamento non devono dimostrare il possesso dei requisiti di carattere generale.

Articolo 20 quinquies

Requisiti di ordine speciale

In conformità alla direttiva europea, i requisiti di ordine speciale sono tre:

1. adeguata capacità economica e finanziaria
2. adeguata idoneità tecnica ed organizzativa



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

3. adeguato organico tecnico e dirigenziale

1. Il primo requisito (capacità economica e finanziaria) è dimostrato dal patrimonio, risultante dai Bilanci consolidati, e dalla cifra d'affari consolidata in lavori dell'ultimo triennio.

Quanto al primo requisito, l'ammontare del capitale deve essere almeno pari al 10% del giro d'affari. Tale ammontare, individuato in base alla situazione attuale della imprenditoria, è piuttosto modesto. Pertanto, il decreto sollecita le imprese a migliorare tale rapporto, attraverso due strumenti. Per un verso vengono premiare, con il riconoscimento di un maggiore giro d'affari convenzionale, le imprese che si dotano di un patrimonio maggiore dell'ammontare minimo, che è pari al 10% del giro d'affari. Viene, per altro verso elevata al 15% a decorrere dal 2006, ed al 20% a decorrere dal 2009, la percentuale in questione.

Sotto tale profilo il decreto è, quindi, uno strumento di promozione di una riforma progressiva e sostanziale del regime della nostra imprenditoria che, essendo, salvo eccezioni, sottodimensionata rispetto alla imprenditoria europea ed internazionale, è spinta ad adeguarsi alle necessità imposte per la realizzazione integrale di una grande opera.

La cifra d'affari in lavori richiesta nel triennio antecedente è raggiunta, per difetto, al 150% dell'importo delle classifiche di iscrizione. Il dato, non molto elevato e proporzionalmente inferiore a quello richiesto per gli appalti (300% del valore delle singole gare nel quinquennio), tiene conto della effettiva situazione della imprenditoria e della ristrettezza e frammentarietà del mercato.

2. Il secondo requisito - idoneità tecnica ed organizzativa - è documentato con la esecuzione di una o più opere di entità ragguagliabile a quella delle classifiche di iscrizione. I parametri utilizzati sono equivalenti a quelli già adottati (a ben altri livelli di valore) dal DPR n. 34/2000 e cioè la esecuzione di un'opera pari al 40% della classifica di iscrizione, ovvero di due opere pari al 55% della classifica o tre opere pari al 65% della classifica. Tali valori, non elevatissimi, consentono la esecuzione di opere molto più consistenti di quelle sinora eseguite dalle imprese qualificate, anche se l'attuale mercato nazionale opera su una realtà di appalti di taglio ridotto, a causa della frammentazione delle opere in "lotti". È prevista pertanto, per un arco di tempo non breve (10 anni), la possibilità di sostituire il requisito in



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

esame con il possesso di un numero rilevante di iscrizioni al sistema di qualificazione degli appaltatori (SOA), per importo illimitato. Tale requisito dimostra la capacità tecnica di realizzare un numero di opere di vario genere e può pertanto supplire – nel periodo transitorio e di formazione del nuovo mercato - al requisito della costruzione di una o più opere di ammontare rilevante. Nei dieci anni considerati, il programma di Governo prevede la realizzazione di un numero elevato di grandi opere, il che consentirà di selezionare sul campo le imprese effettivamente capaci e basare sulla corretta esecuzione di queste opere il requisito di capacità tecnica. Nella individuazione del requisito di iscrizione al sistema di qualificazione previsto dal D.P.R. n. 34/2000 si è introdotta una differenziazione tra le classifiche prima e le altre. La prima classifica, infatti, è stata individuata come una fascia di transizione tra i grandi appalti (fino a 250 milioni di euro) e gli affidamenti a contraente generale di entità minore (tra i 350 e i 700 milioni di euro). Per questa fascia è stato aperto il mercato ad un vasto numero di imprese, al fine di consentire l'acquisizione di esperienze idonee necessarie per la qualificazione rispetto ad opere maggiori.

Per le classifiche superiori, ove la importanza economica e sociale dell'opera esige una qualificazione, dimensione ed esperienza necessariamente selettive, è richiesto il possesso di 9 SOA, requisito posseduto da un numero ristretto di imprese e che indurrà necessariamente alla formazione di Consorzi Stabili.

3. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale, infine, è, evidentemente, basato sulla struttura manageriale dell'impresa e, pertanto, qualificato da un adeguato numero di dirigenti (15 per la prima classifica, 25 per la seconda e 40 per la terza) e di direttori tecnici, responsabili di cantiere o responsabili di progetto ai sensi delle norme sulla qualità aziendale, dotati di esperienza adeguata nella conduzione di lavori di entità ragguardevole (3 per la prima classifica, 6 per la seconda, 9 per la terza) e, comunque, di adeguata professionalità tecnica.

Articolo 20 sexties

Consorzio Stabile e Consorzio di Cooperative



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

La norma disciplina le modalità di qualificazione dei consorzi tra Imprese, distinguendo tra Consorzi Stabili (tra imprese commerciali) e Consorzi di Cooperative di produzione e lavoro previsti dalla L. n. 422/1909.

Per i Consorzi di Cooperative – oggetto dei commi 2 e 4 – il regime di qualificazione è mutuato dal regolamento n. 34/2000. Tali Consorzi, presenti da tempo nel quadro imprenditoriale italiano, si qualificano per requisiti propri, pur mantenendo la possibilità di assegnare l'esecuzione del contratto a cooperative consorziate, che siano a loro volta qualificate ai sensi del presente regolamento. Il comma 4 regola in dettaglio le modalità di assegnazione, la corresponsabilità delle assegnatarie con il Consorzio, la costituzione obbligatoria delle Società di progetto ove gli assegnatari siano più di uno, ed il regime di responsabilità patrimoniale conseguente.

I Consorzi Stabili – oggetto del comma 3 – al contrario dei Consorzi di Cooperative ma sempre in conformità alle previsioni del regolamento n. 34/2000 – si qualificano sommando i requisiti dei consorziati. E' ovvio che non è possibile consentire, per la esecuzione unitaria e coordinata di opere di grandissimo rilievo, che la qualificazione avvenga sulla base di requisiti di un considerevole numero di piccole imprese, non potendosi prescindere da organizzazioni produttive di significativa entità. E' prevista pertanto la sommatoria dei requisiti di non più di 5 consorziati per la Classifica I e non più di 4 per la Classifica II e III. La differenziazione risponde all'orientamento esposto, volto a considerare la Classifica I come una fascia di transizione, aperta ad un vasto numero di imprese. La scelta effettuata consente la aggregazione tra le imprese ma non la indiscriminata somma di requisiti modesti.

La norma disciplina in dettaglio i requisiti dei Consorzi Stabili:

- i requisiti di carattere generale (moralità, fallimento etc.) devono essere posseduti da Consorzi e Consorziati;
- il requisito della qualità deve essere posseduto dal Consorzio ovvero da tutti i consorziati;
- il requisito del giro d'affari in lavori beneficia – come già è previsto per gli appalti – di un meccanismo premiale, inteso a favorire le aggregazioni;
- il requisito del "lavoro di punta" può essere suddiviso tra i Consorziati, ma solo nel senso che lavori diversi possono essere eseguiti da Consorziati diversi, non anche nel senso della



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

possibilità di sommare ed unificare gli importi di lavori vari.

Il Consorzio Stabile deve avere – quantomeno alla aggiudicazione del primo affidamento – un fondo consortile ragguardevole, che può essere ridotto nel caso in cui la capitalizzazione dei consorziati sia elevata ma che, comunque, non può essere inferiore al capitale richiesto dal bando per la società di progetto. Infine, i consorziati possono liberarsi dalla responsabilità solidale costituendo una società di progetto e prestando (secondo le previsioni della L. n. 109/94, come novellata dalla L. n. 166/02) una garanzia pari a tutte le somme percepite. Tale facoltà è utile nel caso in cui si voglia fare ricorso ad un finanziamento "project" (non garantito, cioè, dalle società consorziate) perché assicura la effettiva liberazione delle imprese dai vincoli e rischi connessi all'affare.

Articolo 20 septies

Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

L'articolo assicura la priorità di trattamento alle imprese comunitarie ed a quelle stabilite nei paesi firmatari dell'accordo che costituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio. A dette imprese non è richiesta la iscrizione nel sistema di qualificazione ma la dimostrazione – gara per gara – dei requisiti voluti per le imprese italiane ai fini della iscrizione nel sistema e partecipazione alle gare.

Articolo 20 octies

Norme di partecipazione alla gara

L'articolo regola e limita – in conformità alla direttiva comunitaria 93/37 – i requisiti ulteriori che i singoli committenti possono chiedere per l'ammissione alle gare.

Oltre alla conferma del possesso dei requisiti generali, è contemplata:

- la disponibilità effettiva di risorse finanziarie adeguate a prefinanziare l'opera;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

- il possesso di qualificazioni tecniche specifiche per l'opera da realizzare. La qualificazione tecnica può essere in effetti necessaria, perché la iscrizione al sistema non è articolata per categorie specialistiche, in quanto il contraente generale è, per definizione, una impresa generale, in grado non di fare tutto, ma piuttosto di "far fare" tutto. In coerenza con tale principio, la qualificazione tecnica specifica non può essere richiesta al contraente generale, ma può essere dimostrata con le qualificazioni delle imprese esecutrici che il contraente generale ha individuato ed indicato. La qualificazione sarà pertanto dimostrabile, oltre che con le esperienze proprie, anche con quelle degli affidatari di lavori e servizi del contraente generale.

I commi 2 e 3 dell'articolo individuano i limiti per la qualificazione principale (il "lavoro analogo") e, per contro, l'onere del committente di indicare, nei capitolati ed anche al di là dei limiti predetti, le qualificazioni che dovranno possedere le imprese esecutrici che il contraente individuerà in corso d'opera. Tali ultime qualificazioni non dovranno rilevare in sede di gara (nel senso che il contraente generale non dovrà dimostrare di avere già individuato le idonee imprese esecutrici), ma garantiranno il committente dall'affidamento dei lavori complessi ad imprese non adeguatamente qualificate. In relazione a specifica richiesta della Conferenza Unificata è prevista la adozione di un provvedimento ministeriale inteso a definire le modalità di documentazione della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare.

I successivi commi 4 e 5 sono intesi a favorire la individuazione delle imprese affidatarie del contraente generale già in sede di gara, in modo da consentire la più tempestiva ed efficace organizzazione delle attività. Inoltre, viene meglio chiarita la portata del vincolo alla individuazione di una quota minima di affidatari, già previsto nel D.Lgs. n. 190/2002, nel senso che tale quota si riferisce a tutto quello che il contraente generale non esegue con propri mezzi.

Il comma 6 ribadisce – nel solco del puntuale rispetto delle normative europee – che i soggetti aggiudicatori facenti parte dei settori "ex esclusi" (ferrovie, acqua etc.) possono avvalersi della facoltà di istituire un proprio specifico sistema di qualificazione, come previsto dalla direttiva CEE 93/38, selezionando solo imprese già qualificate e in possesso degli ulteriori requisiti conformi ai principi e alle previsioni del presente decreto.

Il comma 7 regola, in conformità al regolamento n. 34/2000, la incompatibilità della partecipazione



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

ad una stessa gara di imprese collegate o di un consorzio e dei suoi consorziati.

Il comma 8, nell'intento di agevolare la partecipazione alla gara – molto onerosa per le attività tecniche necessarie - consente ai committenti di attribuire premi in denaro ai migliori concorrenti non aggiudicatari.

Il comma 9, infine, contempla la costituzione di associazioni o consorzi per la partecipazione alle gare, purché formati sempre da soggetti qualificati o qualificabili ai sensi del Regolamento.

Articolo 20 nonies

Gestione del sistema di qualificazione

A differenza del sistema di qualificazione degli appaltatori – riguardante oltre 10.000 imprese – il sistema in questione riguarderà, verosimilmente, poche decine di imprese. Per tale ragione si è ritenuto di reintrodurre nell'ambito della Pubblica Amministrazione l'attività di certificazione, demandata a Società private dal Regolamento n. 34/2000.

Per il resto, la gestione del sistema è aderente alle previsioni del DPR n. 34/2000, al quale si fa, tra l'altro, espresso richiamo per quanto non stabilito nel presente decreto.

La obbligatorietà del sistema è rinviata a 6 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, per definire attività di qualificazione. E' istituita una commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di attestazione, al fine di rendere sollecito l'esame delle contestazioni avanzate in via amministrativa.

Infine, le parti sociali hanno sollecitato la costituzione di una commissione consultiva che, con la partecipazione dei rappresentanti degli imprenditori, dei lavoratori e dei committenti, provvederà al monitoraggio del funzionamento delle norme regolamentari.

Articolo 20 decies

Obbligo di comunicazione



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

L'ultimo articolo, infine, prevede la trasparenza degli affidamenti del contraente generale, con la trasmissione dei dati all'Osservatorio sui lavori pubblici, quale strumento di valutazione del funzionamento del sistema e del corretto operare delle imprese selezionate.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

**1° decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs 20 agosto 2002 n. 190, ai sensi dell'art. 1
comma 3 della L. 21 dicembre 2001 n. 443**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Visto l'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 21 dicembre 2001, n. 443

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____

Sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 21 dicembre 2001, n. 443

Sentito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 21 dicembre 2001, n. 443

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti

Emana il seguente decreto legislativo:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

Articolo 1 – Integrazione del Decreto Legislativo 20 agosto 2002 n. 190

1. Al Decreto Legislativo 20 agosto 2002 n. 190, recante: "Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", alla fine è aggiunto il seguente Capo:

"Capo III – qualificazione dei contraenti generali

ARTICOLO 20 bis

(Istituzione del sistema di qualificazione – classifiche)

1. E' istituito il sistema di qualificazione dei Contraenti Generali. La qualificazione può essere richiesta da Imprese singole in forma di Società commerciali o cooperative, da Consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla L. 25 giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni, ovvero da Consorzi Stabili previsti dall'art. 12 della Legge Quadro.
2. I Contraenti Generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere.
3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
 - I sino a 350 milioni di Euro
 - II sino a 700 milioni di Euro
 - III oltre 700 milioni di Euro
4. L'importo della Classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di Euro.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

ARTICOLO 20 ter
(Requisiti per le iscrizioni)

1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei Contraenti Generali:
 - a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2000 ovvero, per il periodo di validità residua, UNI EN 9001/1994;
 - b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo art. 20 quater;
 - c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al successivo art. 20 quinquies.

ARTICOLO 20 quater
(Requisiti di ordine generale)

1. Per la qualificazione sono richiesti al Contraente Generale i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, da non oltre tre anni.

ARTICOLO 20-quinquies
(Requisiti di ordine speciale)

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa;
 - c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

- a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lett. a) del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta ed indiretta di cui alla successiva lett. b). Tale rapporto non deve essere inferiore al 10%. Il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al 10%, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla successiva lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del 50%. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a partire dal 1.1.2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al 15%, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a partire dal 1.1.2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al 20%, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari;
- b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 500 milioni di euro per la Classifica I, 1000 milioni di euro per la Classifica II e 1300 milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le modalità di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla Impresa.
3. La adeguata idoneità tecnica ed organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al 40% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al 55% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al 65% della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano gli artt. 21, 23 e 25 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, oltre a quelli eseguiti in adempimento di contratti di appalto di cui all'art. 19 della Legge Quadro, i lavori eseguiti in adempimento dei contratti di appalto previsti dall'art. 1 della Direttiva 4 giugno 1993 n. 93/37/CEE, aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della Legge Quadro. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere.

4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato:
- a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a:
 - 15 unità per la Classifica I;
 - 25 unità per la Classifica II;
 - 40 unità per la Classifica III;
 - b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a 30 milioni di euro per la Classifica I,



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

50 milioni di euro per la Classifica II e 60 milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a:

- 3 unità per la Classifica I;
- 6 unità per la Classifica II;
- 9 unità per la Classifica III.

Gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tal fine una dichiarazione di unicità di incarico.

L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione della classifica.

5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate sino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui al precedente comma 3, può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 per importo illimitato in non meno di 3 categorie di opere generali per la Classifica I, e 7 categorie di opere generali e 2 di opere specializzate per le Classifiche II e III.

ARTICOLO 20 *sexties*

(Consorzi Stabili e Consorzi di Cooperative)

1. I Consorzi Stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del Contraente Generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di 5 Consorziati per la Classifica I e non più di 4 Consorziati per la Classifica II e III. I Consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al Consorzio in regime di contraente generale.
2. I Consorzi di Cooperative di Produzione e Lavoro previsti dalla Legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalità previste dal D.P.R. 15 gennaio 2000, n. 34.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

3. Per i Consorzi Stabili:

- a) i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 20 quater, devono essere posseduti da ciascun Consorziato e dal Consorzio;
- b) il requisito di cui all'art. 20 ter, lett. a) – sistema di qualità aziendale – qualora non posseduto dal Consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei Consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
- c) il requisito di cui all'art. 20 quinquies, comma 2, lett. b) – cifra d'affari in lavori – è convenzionalmente incrementato del 20% nel primo anno di vita del Consorzio, del 15% nel secondo anno e del 10% nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo;
- d) il requisito di cui all'art. 20 quinquies, comma 3 – lavoro di punta – può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da Consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno dei Consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di due Consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati compiuti da non più di tre Consorziati;
- e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il Consorzio Stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a 10 milioni di euro per la Classifica I, a 15 milioni di euro per la Classifica II, a 30 milioni di euro per la Classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del 30%, qualora il requisito di cui all'art. 20 quinquies, comma 2, lett. a) sia pari ad un valore compreso tra il 15 ed il 20%, ovvero del 50 % qualora il suddetto requisito sia superiore al 20%. A decorrere dal 1.1.2009, l'importo è ridotto del 30% qualora il requisito sia superiore al 30% ovvero del 50% qualora il requisito sia superiore al 40%.
- f) il Consorzio Stabile ha facoltà di costituire una Società di Progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità previsto dal presente Decreto Legislativo. Ove non si avvalga di tale facoltà il Consorzio Stabile deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal Bando, ove superiore a quello di cui al punto e).

4. I Consorzi di Cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

aggiudicatari, esclusivamente a propri Consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tal caso:

- a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal Consorzio in sede di prequalifica e, per le aste pubbliche, in sede di offerta;
- b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
- c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal Consorzio per la qualificazione alla gara, ai sensi dell'art. 20 octies;
- d) il Consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la Cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di una Cooperativa, si procede alla costituzione di una Società di Progetto ai sensi del presente Decreto Legislativo. Nel caso in cui il Consorzio non partecipi alla Società di Progetto, rimane comunque responsabile in solido con le Cooperative assegnatarie e con la Società di Progetto, ovvero con la sola Società di Progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente Decreto Legislativo.

ARTICOLO 20 septies

(Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia)

1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione al sistema e la



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

partecipazione delle imprese italiane alle gare, ivi inclusi quelli eventualmente necessari per conseguire le attestazioni di cui all'art. 20 quinquies, comma 5.

ARTICOLO 20 octies
(Norme di partecipazione alla gara)

1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:
 - che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 20 quater;
 - che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati ed idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
 - che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare, nel rispetto delle previsioni della Direttiva CEE 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Ai fini del comma 1, ultimo capoverso, la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'art. 20 quinquies, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34:
 - a) organismi edilizi (OG1);
 - b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
 - c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
 - d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
 - e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

- f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13);
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
 4. Fanno parte degli elementi da individuare da parte dei soggetti aggiudicatori ai fini degli affidamenti a contraenti generali con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa:
 - la maggiore entità della quota di imprese affidatarie nominate dal contraente generale in sede di offerta, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del presente Decreto Legislativo. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi singolarmente entità superiore al 5% dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della Legge Quadro aventi singolarmente entità superiore al 3% del predetto importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualità, che il Contraente Generale intende affidare a terzi;
 - la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire.
 5. Ai fini dell'art. 9, comma 7, del presente Decreto Legislativo, la quota minima del 30 % di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente Generale non esegue con mezzi propri.
 6. I soggetti aggiudicatori di cui al D.Lgs 17 marzo 1995, n. 158 possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo le previsioni del medesimo Decreto Legislativo. A tal fine i soggetti aggiudicatori ammettono al sistema i Contraenti Generali qualificati a norma del presente decreto e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
 7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

in più di un'associazione temporanea o Consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile, ovvero come assegnatari di un Consorzio di cooperative di produzione e lavoro previsti alla Legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni.

8. Per gli appalti concorso e le gare da aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati, sino a un valore complessivo massimo dell'1,5% dell'importo a base di gara, in caso di appalto concorso, e dello 0,60%, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
9. I Contraenti Generali dotati di adeguata qualificazione, attestata con il sistema di cui al presente Decreto Legislativo ovvero dimostrata ai sensi dell'art. 20 septies, comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o Consorzio con altre imprese purchè queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'art. 20 septies, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

ARTICOLO 20 nonies **(Gestione del sistema di qualificazione)**

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. La durata dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

momento del rilascio di quella rinnovata.

3. La attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto Legislativo, si farà riferimento, ai fini della qualificazione delle Imprese, alle norme di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili. Le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione, saranno regolate con provvedimento ministeriale.
5. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione. Le spese della Commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformità alle previsioni di apposito decreto emanato di concerto tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
6. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituita una Commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore nonché dalla Conferenza Stato-Regioni, per il monitoraggio dell'applicazione del presente decreto. La Commissione ha accesso alle informazioni di cui al successivo art. 20 decies. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.

ARTICOLO 20 decies **(Obbligo di comunicazione)**

Tutti i contratti relativi all'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento a contraente generale, ai sensi dell'art. 9 del presente Decreto Legislativo, devono essere comunicati, nei loro elementi essenziali (soggetti contraenti, oggetto del contratto, corrispettivo, condizioni di pagamento, valore



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

dell'affidamento a contraente generale e valore del contratto di appalto), al soggetto aggiudicatore che ne dà notizia, ai fini della pubblicazione, all'Osservatorio sui lavori pubblici, costituito presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n.443 e dell'art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 281/97 sullo schema di decreto legislativo recante: "Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n.443".

Repertorio Atti n.733cu del 29 aprile2004

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 aprile 2004

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n.443, recante"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive e, in particolare, l'art.1, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190, recante "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale" e, in particolare l'art.15, che prevede la istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali a mezzo di regolamento;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n.303/2003, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.1, comma 3 della legge n.443/2001 e dell'art.15 del decreto legislativo sopra indicato, nelle parti nelle quali è prevista l'attuazione della normativa relativa alla qualificazione dei contraenti generali a mezzo di regolamenti;

VISTO lo schema di decreto legislativo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la disciplina del sistema di qualificazione del contraente generale, recante "Integrazioni al decreto legislativo 21 dicembre 2002, n.190, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n.443", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta de 23 gennaio2004;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 2 marzo 2004, nel corso della quale le Regioni e l'UPI hanno espresso parere favorevole allo schema di regolamento citato, con la richiesta di inserire alcune modificazioni ed integrazioni al testo, ritenute accoglibili, in tale sede, dal Ministero proponente e formalizzate in una nota (All. A);

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo sopra citato, con la richiesta, formalizzata dalle Regioni, di integrare e modificare il testo accogliendo gli emendamenti riportati nella nota consegnata nel corso della seduta stessa, che, allegata al presente atto (All. sub. B), ne costituisce parte integrante;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di aderire alle proposte di emendamento delle Regioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante "Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190, ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 21 dicembre 2001, n.443", indicato in premessa, con le modifiche e le integrazioni indicate in premessa.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia

Qualificazione Contraenti Generali

Le Regioni e l'UPI hanno chiesto le seguenti modificazioni e/o integrazioni al testo, evidenziate in grassetto, ritenute accoglibili, in sede tecnica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

1. All'art. 20 bis comma 2, aggiungere:

"I Contraenti Generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente Decreto Legislativo ovvero documentata ai sensi dell'art. 20 septies comma 2, salva la facoltà di associarsi ad altro Contraente Generale ai sensi dell'art. 20 octies, comma 9."

2. All'art. 20 quinquies comma 3

"Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della Legge Quadro e altre leggi regionali vigenti".

3. All'art. 20 octies

a) Comma 4:

aggiungere, all'inizio "Ad integrazione dei criteri indicati all'art. 10, comma 4,".

b) Comma 9

"I Contraenti Generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alla gara, attestata possono partecipare alla gara in associazione o Consorzio con altre imprese"

4. Sostituire l'art. 20 decies come segue:

"Tutte le informazioni inerenti i contratti relativi all'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento da parte dei Contraenti Generali, ai sensi dell'art. 9 del presente Decreto Legislativo, devono essere comunicate, a cura dello stesso, agli Osservatori Regionali dei Lavori Pubblici, sul cui territorio insistono le opere, con le modalità definite dalla Commissione di cui all'art. 20 nonies comma 9. Gli Osservatori Regionali provvedono, anche tramite sistemi informatici federati, alla loro pubblicazione e messa a disposizione degli Enti, Organismi ed Autorità centrali e periferiche interessate".

5. Inoltre, l'UPI, considerata la rilevanza del nuovo sistema di qualificazione, che deve garantire la massima affidabilità dei Contraenti Generali, e ricordato che l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. ha precisato che la verifica dei requisiti di ordine generale ex DPR 34/2000 dovrebbe avere carattere "dinamico" (Determinazione n. 16/23 del 5/12/01), auspica che i provvedimenti ministeriali di attuazione di cui al comma 4 dell'art. 20 nonies dello schema di decreto, prescrivano agli istanti quantomeno la presentazione di una formale dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza del possesso dei requisiti già documentati in sede di ottenimento della SOA, e prevedano altresì, da parte del Ministero, un controllo successivo a campione su una significativa percentuale di domande presentate..



All. sub B) 23/4/04
Consiglio
in sede f.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE DELLE REGIONI IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO RECANTE INTEGRAZIONI AL D. LGS. 20.08.2002 N. 190, AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 21.12.2001 N. 443.**

Punto 18) odg Conferenza Unificata

**Le Regioni esprimono parere favorevole sullo schema di Decreto Legislativo
condizionato all'integrale accoglimento degli emendamenti di seguito riportati:**

Art. 20 quinquies, comma 3

**"Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione
aggiudicata ai sensi della Legge Quadro e delle altre leggi regionali vigenti"**

Art. 20 octies, comma 9

**"I Contraenti Generali dotati dell'adeguata e competente classifica di qualificazione per
la partecipazione alla gara, attestata ... possono partecipare alla gara in associazione o
Consorzio con altre imprese ..."**

Sostituire l'art. 20 decies come segue

**"Tutte le informazioni inerenti i contratti relativi all'esecuzione dei lavori oggetto di
affidamento da parte dei Contraenti Generali, ai sensi dell'art. 9 del presente Decreto
Legislativo, devono essere comunicate, a cura dello stesso, agli Osservatori Regionali
dei Lavori pubblici, sul cui territorio insistono le opere, con le modalità definite dalla
Commissione di cui all'art. 20 nonies, comma 9. Gli Osservatori Regionali
provvedono, anche tramite sistemi informatici federati, alla loro pubblicazione e
messa a disposizione degli Enti. Organismi ed Autorità centrali e periferiche
interessate".**

Roma, 28 aprile 2004